

 REGIONE
PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 182

Adunanza 26 febbraio 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 10:20 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesisio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO, ~~Fabrizio RICCA~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l' Assessore: RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 22 - 2925

OGGETTO:

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione civile 710/2020. Delibera Consiglio Ministri 24.12.2020. Approvazione, in attuazione della DGR 22-2577 del 18.12.2020, dei criteri per erogazione contributi per ristoro danni a privati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 2-3 ottobre 2020 nei territori di cui alle perimetrazioni ex Ordinanze Commissariali n. 1/A18.00A/710 del 11.11.2020 e n. 4/A18.00A/71.

A relazione dell'Assessore GABUSI

Premesso che l'articolo 25 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice di Protezione Civile) sancisce che:

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante Ordinanze di Protezione Civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le Ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le Ordinanze di Protezione Civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
 - a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

- c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
- d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
- f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.

Premesso, inoltre, che:

nei giorni 2-3 ottobre 2020 il territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni e la perdita di tre vite umane;

i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle strutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete di servizi essenziali;

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10/11/2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui sopra, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per il proprio ambito territoriale con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 710 del 9.11.2020;

ai sensi dell'articolo 7 della suddetta Ordinanza, il Commissario delegato deve definire per ciascun Comune la stima delle risorse necessarie al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico sociale di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

Dato atto che con Ordinanza Commissariale n. 1/A18.00A/710 del 11 novembre 2020 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 710/2020*" sono stati individuati i comuni inseriti nella perimetrazione dell'evento;

con le note prot. n. 30199 del 06.10.2020 e n. 33530 del 30.10.2020 il Presidente della Regione Piemonte ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri l'estensione dello stato di emergenza anche per i Comuni della Città Metropolitana di Torino interessati dalle piene e dall'attività fluvio-torrentizia dei corsi d'acqua e per i comuni della provincia di Alessandria rispettivamente interessati dall'esondazione del fiume Sesia, che hanno provocato notevoli danni anche ai privati.

Preso atto:

della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza anche per la Città Metropolitana di Torino e per i Comuni di Balzola (AI), di Bozzole (AI) di Valmacca (AI) e di Villanova Monferrato (AI) nella Provincia di Alessandria;

delle note prot. n. 57380 del 18/11/2020 e n. 4100 del 28/01/2021 con cui è stata avviata la ricognizione dei danni ai privati e alle attività economiche e produttive con i moduli B1 e C1 predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma.

Dato atto che con l'Ordinanza Commissariale n. 4/A18.00A/710 del 21 gennaio 2021 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 Ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria. Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato nella Regione Piemonte e nei Comuni di Albenga (SV) di Casarza Ligure (GE) di Maissana (SP) nella Regione Liguria. Individuazione dell'elenco dei comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 710/2020"* sono stati individuati i comuni inseriti nella perimetrazione dell'evento.

Richiamato che:

con L.R. 30/2020 la Regione Piemonte, al fine di concorrere al ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali di cui sopra, ha previsto di destinare contributi ai privati di cui alla lettera c) art. 25 comma 2, danneggiati dagli eventi in questione autorizzando la spesa di euro 7.500.000,00;

con la D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020, avendo richiamato nelle premesse la suddetta richiesta di estensione dello stato di emergenza, si è stabilito di destinare, in attuazione dell'articolo 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile. n. 710 del 9.11.2020, la somma complessiva di Euro 7.500.000,00 per il ristoro dei danni ai privati di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 a seguito dei sopra richiamati eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2-3 ottobre 2020;

con la suddetta deliberazione è stato, altresì, disposto di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi da adottare entro la fine di Febbraio 2021.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Infrastrutture e pronto intervento:

ha elaborato, anche sulla base delle scelte effettuate dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma e da altre Regioni, un documento tecnico contenente i criteri per la determinazione e la concessione ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2-3 ottobre 2020;

con la Determina Dirigenziale n. 3592/A1802B/2020 del 22 dicembre 2020 ha disposto l'impegno della somma di euro 7.500.000,00 sul Capitolo di Bilancio n. 233981/2020.

Ritenuto, pertanto, in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 710 del 9 Novembre 2020, della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2020 e della D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020, di:

di approvare l'Allegato 1 denominato "Criteri per la determinazione e la concessione ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2-3 ottobre 2020 nella Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola (AI), di Bozzole (AI), di Casale Monferrato (AI), di Frassineto Po (AI), di Valmacca (AI) e di Villanova Monferrato (AI) in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte. Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 710 del 9 Novembre 2020", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di individuare i Comuni interessati dall'evento in oggetto ed elencati nella perimetrazione di cui alle Ordinanze Commissariali n. 1/A18.00A/710 del 11 novembre 2020 e n. 4/A18.00A/710 del 21 gennaio 2021, quali Organismi Istruttori;

di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione; nonché la valutazione, in caso di eventuali risorse rearsi disponibili, circa la possibilità di ampliare le tipologie di danno ammissibile a contributo, proponendo i relativi criteri, al fine di conseguire la massima efficacia dell'intervento finanziario.

Visti

il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice di Protezione Civile)

le Delibere C.D.M. 22.10.2020 e 24.12.2020 di dichiarazione dello stato di emergenza;

l' O.C.D.P.C. n. 710/2020;

la L.R. 30/2020 di approvazione dell'assestamento di bilancio;

la D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto la relativa spesa pari ad euro 7.500.000,00 trova copertura in quanto disposto dalla D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale a voti unanimi resi nella forma di legge,

d e l i b e r a

in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 710 del 9 Novembre 2020, della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2020 e della D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020, di:

- di approvare l'Allegato 1 denominato "Criteri per la determinazione e la concessione ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2-3 ottobre 2020 nella Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola (AI), di Bozzole (AI), di Casale Monferrato (AI), di Frassineto Po (AI), di Valmacca (AI) e di Villanova Monferrato (AI) in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte. Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 710 del 9 Novembre 2020", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare i Comuni interessati dall'evento in oggetto ed elencati nella perimetrazione di cui alle Ordinanze Commissariali n. 1/A18.00A/710 del 11 novembre 2020 e n. 4/A18.00A/710 del 21 gennaio 2021, quali Organismi Istruttori;
- di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione; nonché la valutazione, in caso di eventuali risorse rese disponibili, circa la possibilità di ampliare le tipologie di danno ammissibile a contributo, proponendo i relativi criteri, al fine di conseguire la massima efficacia dell'intervento finanziario;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto la relativa spesa pari ad euro 7.500.000,00 trova copertura in quanto disposto dalla D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 26 febbraio 2021.

ez/

Criteria per la determinazione e la concessione ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2-3 ottobre 2020 nella Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola (Al), di Bozzole (Al), di Casale Monferrato (Al), di Frassineto Po (Al), di Valmacca (Al) e di Villanova Monferrato (Al) in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte. Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 710 del 9 Novembre 2020.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente direttiva sono definite le disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi in favore dei soggetti privati, per i danni subiti a causa degli eventi descritti al comma precedente, **che hanno aderito alla ricognizione dei danni**, secondo l'articolo 7 dell'O.C.D.C.P. n. 710 DEL 9/11/2020, presentando il Modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" presso i Comuni inseriti nella perimetrazione di cui alle Ordinanze Commissariali n. 1 dell'11/11/2020 e n. 4 del 21/01/2021.

Art. 2

Beni distrutti o danneggiati e finalità dei contributi

1. Fermo restando che i danni subiti debbono avere un nesso di causalità con l'evento calamitoso di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi, nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati all'articolo 3 e sono finalizzati, in ragione delle risorse finanziarie rese disponibili :

a) **agli interventi su aree/fondi esterni all'abitazione principale distrutta o dichiarata inagibile e sgomberata** qualora gli stessi consistano ad esempio in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso a condizione che tali interventi unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato siano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione;

b) **al ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'accesso dell'immobile e qualora i relativi interventi di ripristino aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;**

c) **al ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione principale danneggiata e di parti comuni danneggiate di opere ed impianti di edifici residenziali** limitatamente ai danni a:

- 📄 elementi strutturali verticali ed orizzontali;
- 📄 finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 📄 serramenti interni ed esterni,
- 📄 impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), ed elettrico;
- 📄 ascensore e montascale;

d) **al ripristino delle pertinenze, distrutte o danneggiate, qualora le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'abitazione** e i relativi interventi di ripristino aumentino pertanto la resilienza dell'abitazione medesima; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

e) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e I.V.A), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino dei danni agli immobili di cui alla perizia asseverata prevista all'articolo 5, fermi restando i massimali ivi indicati.

2. **Per abitazione principale** si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso risulta ai sensi dell'articolo 43 del codice civile la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (es.: locazione, comodato); l'Organismo Istruttore verifica attraverso le proprie banche dati (es. Ufficio tributi) la veridicità di quanto dichiarato nella Sezione 2 del Modulo B1;

3. L'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, **sede legale e operativa dell'associazione senza scopo di lucro**, ammissibile a contributo, è quello che a tale data risulta di proprietà della medesima associazione; sono esclusi pertanto dall'ambito applicativo della presente direttiva gli immobili, sedi di associazioni, di proprietà di un ente pubblico.

Art. 3

Massimali entro cui determinare i contributi

In caso di importi ammissibili, determinati a seguito dell'istruttoria, minori o uguali a € 50.000,00 il contributo verrà erogato per il 50% di tale importo ammissibile, sulle tipologie di danno indicate all'articolo 2.

In caso di importi ammissibili, determinati a seguito dell'istruttoria, superiori a € 50.000,00 verrà erogato un contributo pari al 50% dei primi 50.000,00 euro, a cui verrà sommato il 20% dell'importo eccedente i 50.000,00 Euro, sulle tipologie di danno indicate all'articolo 2.

[A titolo esplicativo per un importo ammissibile pari a 49.000,00 euro il contributo spettante sarà di 24.500,00 euro; per un importo ammissibile di 170.000,00 euro il

contributo spettante sarà dato dalla somma di 25.000,00 + (20% di 120.000,00 = 24.000,00) cioè 49.000,00 euro]

L'importo ammissibile è determinato in ogni caso prendendo il minor valore tra quello indicato nel Modulo B1 (domanda) e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo articolo 5.

Nel caso in cui alla data di perfezionamento della domanda tutti gli interventi siano stati eseguiti e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata.

Nel caso in cui alla predetta data gli interventi di ripristino siano stati eseguiti parzialmente si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia per quelli non ancora effettuati. Ad ogni modo, nei casi in cui gli interventi siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo **sarà rideterminato** dall'Organismo Istruttore all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al predetto minor valore.

Il contributo viene erogato, comunque, sull'importo della spesa effettivamente sostenuta e/o che si andrà a sostenere, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).

L'avvenuta presentazione del Modello B1, costituente a tutti gli effetti istanza, corredata dalla marca da bollo di € 16, per la ricognizione dei danni avviata dalla Regione è condizione imprescindibile per la concessione dei contributi in oggetto.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.

Art. 4

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

- a) immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- b) le pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione e i relativi interventi di ripristino non aumentano la resilienza dell'abitazione medesima;

- c) le aree e i fondi esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato, se non ricorre la condizione prevista all'articolo 2;
- d) i fabbricati o loro porzioni di fabbricati, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi;
- e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- f) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- g) i beni mobili registrati.

Art. 5

Perizia asseverata

1. I danni subiti devono essere valutati in apposita perizia asseverata a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria responsabilità deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;
- b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
- c) precisare, per l'abitazione, se questa si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché precisare se i danni riguardano sia l'unità principale sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unità abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;
- d) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'articolo 2 sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura e i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezziario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo I.V.A.;
- e) attestare nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui alla lettera d), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera d) che in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2 e pertanto non ammissibili a contributo;
- g) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

h) il costo della perizia asseverata verrà riconosciuto per una cifra massima di € 500,00 ed è compreso nella voce prestazioni tecniche.

Art. 6

Modalità per la presentazione della perizia e della documentazione validi ai fini fiscali debitamente quietanzata

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva sul B.U.R. coloro che in fase di ricognizione hanno consegnato la domanda di contributo con il Modulo B1 per i danni all'abitazione principale, abituale e continuativa sono tenuti a presentare presso il Comune la documentazione, utile ai fini dell'istruttoria della pratica, di seguito elencata:

- la perizia asseverata di cui all'art. 5;
- fatture debitamente quietanzate con pagamenti tracciabili;
- il DURC della Ditta che ha eseguito i lavori o che li eseguirà;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che gli interventi non vengono effettuati in immobili realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche edilizie e catastali;
- eventuali Moduli B2, B3, B4 allegati di seguito.

L'ente che espleta l'attività istruttoria è il Comune che è, nel seguito, denominato "Organismo istruttore".

Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B2*); in caso contrario, si applica quanto previsto all'articolo 7.

3. La documentazione può essere presentata dall'usufruttuario, locatario o comodatario dell'unità immobiliare danneggiata costituente alla data dell'evento calamitoso la sua abitazione principale se lo stesso si accolla le relative spese di ripristino; in tal caso alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B3*), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.

Art. 7

Parti comuni di un edificio residenziale - delega ad un condomino e verbale dell'assemblea condominiale

1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la documentazione integrativa, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B4*).

2. In assenza della delega di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da quest'ultimo deve essere allegato, ove si sia già provveduto, il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori e la presentazione, a cura dell'amministratore condominiale, della domanda; in caso contrario, il verbale va trasmesso senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la deliberazione dell'assemblea condominiale e, se non prodotto, non si potrà procedere all'erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 8

Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato (*Allegato Modulo B2*).

2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 9

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. Dove esiste un'assicurazione sui danni da calamità naturale oppure vi sia il contributo da parte di un altro Ente, corrisposto per le medesime finalità, a questo contributo verrà sommato il contributo previsto dalla presente direttiva e la somma dei premi versati all'assicurazione, nei cinque anni precedenti l'evento calamitoso, fino al raggiungimento del massimo danno ammissibile stabilito dalla direttiva.

La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

2. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.

3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo

all'Organismo Istruttore dopo la relativa erogazione e, se non prodotta, non si potrà procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.

4. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 10

Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Il proprietario che dopo l'evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo abbia trasferito o trasferisca la proprietà dell'abitazione decade rispettivamente dal diritto a perfezionare la domanda e a ricevere il contributo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. L'acquirente non può ottenere il contributo, non avendo presentato il Modulo B1 durante la ricognizione dei danni.

2. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:

a) della proprietà al terzo che alla data dell'evento calamitoso possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del codice civile;

b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;

c) della proprietà a favore di persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del codice civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente a tale data anche abitazione principale del proprietario.

Art. 11

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 12

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

1. L'Organismo Istruttore, entro 60 giorni dal termine della presentazione della documentazione integrativa di cui all'articolo 6, procede alla relativa istruttoria ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **20%** di quelle presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
2. Il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle condizioni previste dalla presente direttiva, salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico.
3. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'espletamento dei controlli possa pregiudicare il rispetto del termine di 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria di cui al precedente comma 1, l'Organismo Istruttore può disporre, con determina del responsabile del procedimento, di rinviare ad una fase successiva, e comunque antecedente all'adozione dei propri atti di concessione dei contributi ai beneficiari, i controlli previsti ed in particolare quello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
4. Gli Organismi Istruttori entro 20 giorni dal completamento delle istruttorie dovranno inviare al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, utilizzando la modulistica che da questo gli verrà fornita, gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ammesse a contributo ad esclusione di quelle che risultino inammissibili all'esito dei controlli eseguiti e non rinviati.

Art. 13

Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Comuni o Unioni di Comuni)

1. Il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento a seguito del ricevimento degli elenchi riepilogativi trasmessi da tutti gli Organismi Istruttori interessati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, provvede, tempestivamente:
 - ☞ a determinare, in relazione al fabbisogno finanziario e alle risorse finanziarie disponibili, l'aliquota percentuale concretamente applicabile nei limiti delle percentuali massime di cui all'articolo 3; le aliquote percentuali sono applicate sui costi stimati e/o già sostenuti al momento della presentazione delle domande di contributo ed indicati dagli Organismi Istruttori nei suddetti elenchi riepilogativi;
 - ☞ a quantificare e ripartire le risorse concedibili ai singoli Organismi Istruttori a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva.
2. Gli Organismi Istruttori, una volta ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto e concessione a loro favore delle risorse finanziarie, procederanno all'esecuzione dei controlli che hanno disposto di rinviare ai sensi di quanto previsto all'articolo 11. Solo all'esito di tali controlli procederanno ad adottare entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso.
3. Le spese già sostenute dai privati danneggiati verranno liquidate immediatamente previa presentazione della documentazione suindicata; per lavori ancora da effettuare verrà erogato un anticipo pari al 30% dell'importo concesso ed il saldo a fine lavori.

Articolo 14

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Gli interventi ammessi a contributo, ove non già completati, devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, a pena di decadenza dal contributo concesso.
2. I termini di cui al precedente punto 14.1 possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune, da trasmettere alla Regione.
3. Entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1 il beneficiario dovrà presentare la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi nonché la documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).
4. Non sono ammesse a contributo le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es.: ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo; sono ammesse a contributo solo le forniture di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia.

Art. 15

Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

1. A seguito della presentazione della relativa documentazione tecnica e contabile da parte dei soggetti interessati, l'Organismo Istruttore procede alla liquidazione del contributo spettante, che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi della segnalazione. Pertanto, il contributo da erogare è da calcolarsi con le seguenti modalità:

- ☞ importo della spesa sostenuta e documentata superiore al valore dei danni segnalati ed ammessi a contributo: la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sul valore dei danni segnalati ed ammessi a contributo; il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il 100% dei danni sofferti;
- ☞ importo della spesa sostenuta e documentata inferiore al valore dei danni segnalati ed ammessi a contributo: la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sull'importo della spesa effettivamente sostenuta; il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il 100% dei danni sofferti.

Art. 16

Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dagli Organismi Istruttori (Comuni o Unioni di Comuni)

1. Entro il 30 Gennaio 2023 gli Organismi Istruttori trasmettono al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento un elenco riepilogativo, il cui modulo verrà fornito in seguito, a

rendicontazione degli importi dei contributi effettivamente spettanti ed erogati e dei relativi beneficiari, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie ad essi trasferite.

2. In presenza di eventuali economie, gli Organismi Istruttori interessati provvederanno a restituirle secondo le istruzioni operative che verranno fornite dal Settore Infrastrutture e Pronto Intervento.

Art. 17

Obblighi dei beneficiari

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti:

- ☞ ad eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I pagamenti in contanti non sono ammessi a contributo;

- ☞ a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo istruttore, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso del personale incaricato dall'Organismo Istruttore a tutti i documenti relativi al programma, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Allegato parte integrante

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____

n. progressivo domanda (Mod.B1): _____

Mod. B2

**DELEGA DEI COMPROPRIETARI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE
DISTRUTTA/DANNEGGIATA AD UN COMPROPRIETARIO**

IN RELAZIONE ALL'UNITÀ IMMOBILIARE

sita nel Comune di _____ Prov. _____
Via/viale/piazza/(altro) _____ n. _____, CAP _____
contraddistinta al NCEU del Comune di _____
al foglio n. _____, mappale n. _____, sub. _____, categoria _____,
intestazione catastale _____

IL/I SOTTOSCRITTO/I

1) Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____ / ____ / ____
C.F. _____ in qualità di comproprietario/a per la quota di
____ / ____ dell'unità immobiliare sopra identificata;

2) Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____ / ____ / ____
C.F. _____
in qualità di comproprietario/a per la quota di ____ / ____ dell'unità immobiliare sopra identificata;

DELEGA/DELEGANO

il/la Sig./Sig.ra Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____ / ____ / ____
C.F. _____
in qualità di comproprietario/a per la quota di ____ / ____ dell'unità immobiliare sopra identificata,

a presentare la domanda di contributo

a commissionare l'esecuzione degli interventi di ripristino di: ⁽¹⁾

elementi strutturali verticali e orizzontali

impianti

finiture interne ed esterne

serramenti

- 1 -

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____

n. progressivo domanda (Mod.B): _____

Mod. B2

a commissionare l'esecuzione degli interventi di ricostruzione o costruzione in altro sito della regione Piemonte dell'unità immobiliare distrutta o danneggiata o dichiarata inagibile ⁽¹⁾

a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo. ⁽²⁾

(1) *Da barrare nei casi di interventi **NON ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda***

(2) *Da barrare **sia nei casi di interventi GIA' eseguiti che di interventi ANCORA da eseguire***

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad eventuali controversie tra i comproprietari.

Si allega

copia documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo al/agli interessato/i competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.

Data ___/___/_____

Firma

1) _____

3) _____

2) _____

4) _____

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL DELEGATO

Allegato parte integrante

COMUNE DI _____

n. progressivo domanda (Mod. B1):..... _____

Mod. B3

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DEL/LA PROPRIETARIO/A DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DANNEGGIATA

I/La sottoscritto/a _____

C.F. _____,

Proprietario/a dell'unità immobiliare sita nel Comune di _____

Via _____ n. _____

danneggiata a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 di cui all'Ocdpc n. 590/2019;

Contraddistinta al NCEU del Comune di _____

con i seguenti identificativi catastali: Fg _____ Map _____ Sub _____ Categoria catastale _____

Concessa al/la Sig./ra _____ in forza dell'atto/contratto di: _____
(specificare la tipologia di atto/contratto: affitto, comodato, usufrutto, etc.)

Sottoscritto in data _____ Numero Repertorio _____

Registrato il _____ presso l'Ufficio delle entrate di _____

con n. registro _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

di rinunciare al contributo e pertanto di non avere nulla a pretendere per i danni all'unità immobiliare sopraindicata di proprietà del/la sottoscritto/a, in quanto la domanda di contributo è presentata dal locatario/comodatario/usufruttuario

Sig./Sig.ra _____,

C.F. _____ che, in accordo con il/a sottoscritto/a,

di aver già fatto eseguire i lavori di ripristino e sostenuto la relativa spesa

che farà eseguire i lavori di ripristino e sosterrà la relativa spesa

che i beni mobili distrutti o danneggiati presenti all'interno dell'unità immobiliare sopraindicata, che

eventualmente saranno finanziati con separata disposizione di legge, descritti nella domanda di

- 1 -

COMUNE DI _____

n. progressivo domanda (Mod. B1):..... _____

Mod. B3

contributo presentata ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale in qualità di commissario delegato all'emergenza di cui all'Ocdpc n. 590/2019, non erano di proprietà del/la sottoscritto/a ed erano presenti nell'unità immobiliare alla data dell'evento calamitoso;

Si allega:

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo all'interessato/a competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.

Data ___/___/___

Firma del dichiarante _____

Allegato parte integrante

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____

n. progressivo domanda (Mod. B1): _____

**DELEGA DEI CONDOMINI AD UN CONDOMINO PER LE PARTI COMUNI DANNEGGIATE
DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE**

sito nel Comune di _____ Prov. _____
Via/viale/piazza/(altro) _____ n. _____, CAP _____,
contraddistinto al NCEU del Comune di _____ al foglio n.
_____, mappale n. _____, intestazione catastale _____ C.F.
_____ P.IVA _____

IL/I SOTTOSCRITTO/I CONDOMINO/I

1) Cognome/denominazione _____

Nome _____ nato/a

a _____ il ____ / ____ / ____ C.F.

_____ in qualità di:

- Proprietario/a dell'abitazione O principale O non principale
- Proprietario/a dell'unità immobiliare destinata a O ufficio O attività commerciale ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con sub _____ e categoria _____

2) Cognome /denominazione _____

Nome _____ nato/a

a _____ il ____ / ____ / ____ C.F.

_____ in qualità di:

- Proprietario/a dell'abitazione O principale O non principale
- Proprietario/a dell'unità immobiliare destinata a O ufficio O attività commerciale ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con sub _____ e

categoria _____
in qualità di:
- Proprietario/a dell'abitazione O principale O non principale
- Proprietario/a dell'unità immobiliare destinata a O ufficio O attività commerciale ubicata nell'edificio
residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con sub _____ e categoria _____

DELEGA/DELEGANO

il condomino Sig./Sig.ra Cognome _____ Nome _____

nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

C.F. _____ in qualità di:

- Proprietario/a dell'abitazione O principale O non principale
- Proprietario/a dell'unità immobiliare destinata a O ufficio O attività commerciale ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con sub. _____ e categoria _____
- a presentare la domanda di contributo**
- a commissionare l'esecuzione degli interventi di ripristino di:** ⁽¹⁾
 - aree/fondi esterni;
 - elementi strutturali verticali e orizzontali;
 - impianti: (es. riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, etc.);
 - finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere); serramenti interni ed esterni;
 - ascensore e montascale;
 - pertinenze (qualora le stesse siano strutturalmente connesse con l'abitazione principale);
 - a riscuotere** la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo. ⁽²⁾
- Da barrare nei casi di interventi di ripristino NON ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda di finanziamento.*

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____

Da barrare sia nei casi di interventi già eseguiti che di interventi ancora da eseguire

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad eventuali controversie tra i condomini.

Si allega:

copia documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo al/agli interessato/i competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.

Data ____ / ____ / ____

Firma _____

1) _____ 2) _____
